



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Scriminante putativa: cos'è?

Autore: Mariano Acquaviva | 07/09/2019



*Cause di giustificazione: cosa sono e quando ricorrono? Quando l'autore di un crimine può dirsi giustificato? Quando si risponde a titolo di colpa?*

Normalmente, chi commette un fatto costituente reato rischia di dover affrontare un procedimento all'esito del quale, se la sua responsabilità dovesse essere riconosciuta, verrebbe condannato ad una pena. Chi si impossessa di un bene

altrui, verrà incriminato per furto; chi colpisce al volto un'altra persona, rischia l'imputazione per lesioni personali. Quanto detto, però, non è sempre vero: la legge prevede alcune cause di giustificazione al ricorrere delle quali chi ha commesso il fatto non incorre in alcuna sanzione. Pensa che queste cause di giustificazione sono applicabili anche nell'ipotesi in cui l'autore del fatto le abbia solamente immaginate: è in questo caso che si parla di **scriminante putativa**. **Cos'è?** Di cosa si tratta?

In poche parole, la legge "scusa" colui che ha commesso un fatto punito dalla legge come reato se lo ha compiuto ritenendo erroneamente di essere giustificato. Se non hai ancora compreso cos'è una scriminante putativa, allora prosegui nella lettura: vedremo insieme quando è possibile avvantaggiarsi di una **causa di giustificazione** pur non esistendo realmente.

## Scriminanti: cosa sono?

Nel diritto penale per **scriminanti** si intendono le **cause di giustificazione** di un reato. In altre parole, ci sono dei casi in cui una persona, pur macchiandosi di un fatto astrattamente riconducibile ad un reato, non viene punito perché giustificato dalla legge.

L'esempio classico è quello della **legittima difesa**.

*Tizio viene aggredito per strada da una persona armata di coltello. Messo alle strette, dovendo scegliere tra il difendersi e il morire, colpisce alla testa il malintenzionato, il quale perde i sensi e rovina a terra.*

Nell'ipotesi appena prospettata si configurerebbe quantomeno il reato di lesioni personali; tuttavia, colui che ha causato la lesione è giustificato dalla **necessità di salvare sé stesso** dal pericolo di un'aggressione. Per tale ragione, la condotta non costituisce reato, in quanto perdonata dal ricorrere della scriminante della legittima difesa.

## Cause di giustificazione: quali sono?

Secondo il Codice penale, le cause di giustificazione che scriminano la condotta di una persona sono le seguenti:

- **consenso dell'avente diritto**, secondo cui non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne **[1]**;
- esercizio di un diritto o **adempimento di un dovere**: pensa a chi obbedisca all'ordine di un superiore, oppure al pompiere che, per salvare una persona da un incendio, abbatta porte e finestre di un'abitazione in fiamme **[2]**;
- [legittima difesa](#) **[3]**;
- uso legittimo delle armi al fine di adempiere un dovere **[4]**;
- **stato di necessità**, che ricorre quando una persona lede un diritto altrui costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona **[5]**.

## Cosa sono le scriminanti putative?

Abbiamo detto che le cause di giustificazione (definite anche scriminanti o **esimenti**) escludono il reato pur quando, in teoria, esso sia stato commesso. Secondo la legge, le cause di giustificazione operano anche quando esse, pur non esistendo, siano state solamente supposte da una persona: in queste circostanze si parla di **scriminanti putative**.

La legge **[6]** dice che, se l'agente ritiene per errore che esistano **circostanze di esclusione della pena**, queste sono sempre valutate a suo favore. Facciamo un esempio per comprendere meglio quanto appena detto.

*Tizio è proprietario di una nota gioielleria nel centro della città. Una sera, entra un uomo dal volto coperto che, brandendo una pistola, esclama ad alta voce :«Fermi tutti, questa è una rapina!». Tizio, approfittando di un attimo di distrazione del criminale, temendo per la propria incolumità e per quella dei clienti presenti nel locale, estrae prontamente la pistola che nascondeva sotto il banco ed esplose un colpo, attingendo il rapinatore alla spalla. Sono successivamente ci si rende conto che si trattava di una persona che, in preda ai fumi dell'alcol, aveva solamente voluto simulare una rapina e che la sua pistola, in realtà, era un giocattolo.*

L'esempio appena riportato è lampante di come possa funzionare una **scriminante putativa**. Il gioielliere è convinto di essere vittima di una rapina,

poiché la messinscena del presunto bandito è ben architettata: cappuccio in viso, pistola giocattolo a cui, però, è stato tolto il tappo rosso, modi minacciosi. Egli, quindi, agisce pensando di doversi difendere, sebbene il presunto criminale non sia in realtà armato e non abbia intenzione di commettere alcunché.

In un caso del genere, colui che ha esploso il colpo non risponde di lesioni in quanto è giustificato dalla legittima difesa di cui, apparentemente, ricorrevano gli estremi. Per questa ragione si parla di scriminante putativa: l'**autore del fatto** suppone di trovarsi in una situazione che giustificerebbe la propria azione. Nel caso di specie, il gioielliere pensava, a ragione, di trovarsi in una condizione di pericolo che giustificava la legittima difesa.

## Scriminante putativa: quando si risponde del reato?

Abbiamo detto che la scriminante putativa è quella causa di giustificazione che, pur non esistendo nella realtà, scagiona comunque l'autore di un fatto astrattamente delittuoso, in quanto chi ha agito lo ha fatto nell'**erronea convinzione di agire legittimamente**.

Non sempre, però, la scriminante putativa giustifica la condotta commessa. Abbiamo detto che, secondo la legge, se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono valutate a suo favore; va aggiunto, tuttavia, che se si tratta di **errore determinato da colpa**, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come **delitto colposo**.

Con questa norma si vuole dire che non ogni errore è scusabile. Il meccanismo della scriminante putativa si basa proprio su un errore: chi agisce lo fa ritenendo, per sbaglio, che la sua condotta è giustificata. Si pensi all'esempio del gioielliere sopra riportato. Tuttavia, se questo errore non è scusabile, perché ad esempio frutto della disattenzione dell'agente, allora il reato sussiste, ma in forma colposa.

*Tizio è proprietario di una nota gioielleria nel centro della città. Una sera, entra un uomo dal volto coperto che, brandendo una pistola evidentemente finta per forma, dimensioni e presenza del tappo rosso, grida: «Fermi tutti, questa è una rapina!». Tizio, approfittando di un attimo di distrazione del criminale, temendo per la propria incolumità e per quella dei clienti presente nel locale, estrae*

*prontamente la pistola che nascondeva sotto il banco ed esplose un colpo, attingendo il rapinatore alla spalla.*

*Caio, mentre rientra a casa attraversando un vicolo buio, sente alle proprie spalle alcuni passi; voltandosi, scorge un figura con una mano in tasca, probabilmente nel tentativo di nascondere un'arma. Caio, impressionato, coglie una pietra che si trovava ai suoi piedi e la scaglia contro il soggetto che lo segue, ferendolo alla testa. Successivamente si scopre che si trattava di una comune persona e che non aveva nessuna arma con sé.*

*Sempronio è proprietario di una gioielleria. Una sera, entra un uomo dal volto coperto che, brandendo una pistola evidentemente finta, grida: «Fermi tutti, questa è una rapina!». Sempronio, pur essendosi pienamente reso conto che non si tratta di una vera pistola, non esita ad impugnare la sua e a fare fuoco.*

Analizziamo questi tre casi:

- nel primo episodio esemplificato, il gioielliere che spara al presunto rapinatore può rispondere di **lesioni personale colpose**. Infatti, egli, pur credendo di trovarsi in una situazione di legittima difesa, cioè pur supponendo che sussistesse una scriminante, ha agito con imprudenza, visto che avrebbe dovuto notare che la pistola era solamente un giocattolo. In questa circostanza, dunque, il suo **errore è derivato da colpa** e, pertanto, risponderà del delitto commesso, seppur a titolo di colpa;
- il secondo esempio è uguale al primo: anche in questo caso colui che si è difeso lo ha fatto imprudentemente, immaginando erroneamente una situazione di pericolo che, in realtà, non sussisteva;
- l'ultimo esempio è, invece, diverso: qui l'agente è ben consapevole che il **pericolo non sussiste**: egli, pertanto, agisce con pieno **dolo**, cioè con l'intenzione di sparare pur sapendo che non ci sono i presupposti per una causa di giustificazione. In questa ipotesi, dunque, chi ha commesso il fatto ne risponderà a pieno titolo, senza applicazione di alcuna scriminante putativa.

## Note

**[1]** Art. 50 cod. pen. **[2]** Art. 51 cod. pen. **[3]** Art. 52 cod. pen. **[4]** art. 53 cod. pen. **[5]** Art. 54 cod. pen. **[6]** Art. 59 cod. pen. *Autore immagine: Pixabay.com*